



Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza copre i danni materiali e diretti ai beni strumentali concessi dal Contraente in finanziamento.



Che cosa è assicurato?

DANNI DIRETTI

- ✓ Generali Italia si impegna ad assicurare con i rischi indicati nelle condizioni di assicurazione beni nuovi o usati, concessi dal Contraente in finanziamento. Si intendono assicurati esclusivamente i seguenti beni:
- Office Equipment (a titolo esemplificativo: macchine fotocopiatrici, multifunzioni/scanner, stampanti plotter, registratori di cassa, pos, duplicatori digitali);
- ITC (a titolo esemplificativo: sistemi informatici, PC fissi, laptop/notebook, smartphone e tablet, telecomunicazioni ecc);
- Apparecchiature audio/fono visive;
- Impianti di videosorveglianza e impianti antintrusione;
- Chiavette USB/Dongle
- Marcatori esclusivamente delle seguenti categorie: a getto d'inchiostro/trasferimento termico, laser, etichettatrici.

SOMMA ASSICURATA

- ✓ La somma assicurata per ogni singolo bene assicurato, deve essere uguale:
- 1. In caso di locazione:
 - al relativo prezzo originale di acquisto da parte dell'Assicurato, come da relativa fattura, comprensivo delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio).
- 2. Nel caso di credito e credito agrario:
 - al relativo prezzo originale di acquisto da parte dell'Assicurato, come da fattura, se esistente, corrispondente alla macchina e alle eventuali attrezzature aggiuntive, e comprensivo delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio); oppure
 - al 80% del prezzo di listino al momento della decorrenza del contratto di credito agrario, nel caso in cui la fattura non sia disponibile;

In caso di permuta (sia parziale che totale) la somma assicurata deve essere comprensiva anche del valore commerciale del bene dato in permuta.

Nel caso di rifinanziamento della rata finale, la somma assicurata dovrà essere uguale al valore commerciale del bene alla data di attivazione del nuovo Contratto di Riferimento.

L'IVA è esclusa e potrà essere eventualmente inclusa dall'origine nel caso di contratto qualora la stessa costituisca, per intero, voce di costo per il proprietario.

In caso di indicazione diversa della somma assicurata (come, ad es. l'indicazione del solo valore finanziato), per l'indennizzo del sinistro si applicherà la regola proporzionale

RINUNCIA ALLA RIVALSA

- ✓ Generali Italia rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga verso le persone delle quali l'Assicurato e/o il Contraente deve rispondere a norma di legge, nonché le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, se l'Assicurato e/o il Contraente, a sua volta, non esercita l'azione verso il responsabile medesimo. In particolare, Generali Italia rinuncia al diritto di surroga che deriva dall'art. 1916 del Codice civile verso il Conduttore/Aderente in tutti i casi in cui ne ricorrano i presupposti.

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI DELLA PROPRIETA'

- ✓ Generali Italia si obbliga a rispondere delle somme che l'Assicurato è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, svalutazione, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, sia per lesioni personali e che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate nelle Polizze Convenzione di riferimento o imputabile all'Assicurato in qualità di proprietario delle stesse. L'assicurazione si estende ai danni per vizio di costruzione se non deve rispondere il fornitore per legge o per contratto.



Che cosa non è assicurato?

DANNI DIRETTI (GARANZIA ALL RISKS)

- ✗ gli autoveicoli targati (salvo le macchine operatrici targate e le macchine agricole targate), gli aeromobili, i natanti e/o le attrezzature per lavori in acqua, le attrezzature di varo, le frese per gallerie qualunque sia il loro uso e destinazione;
- ✗ le macchine che, non essendo semoventi, siano installate all'aperto salvo che tale sia la loro normale destinazione e che siano progettate per stare anche all'aperto;
- ✗ cassonetti e campane per la raccolta dei rifiuti
- ✗ Apparecchiature Audio/fono- visive di valore singolo superiore ad € 20.000,00
- ✗ impianti di videosorveglianza e impianti antintrusione di valore singolo superiore ad euro 20.000,00
- ✗ beni di valore singolo superiore ad euro 5.000.000,00.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- ✗ A beni adibiti ad uso personale o per scopi non professionali
- ✗ dovuti a vizi e/o difetti propri delle cose assicurate o causate da normale obsolescenza e usure delle stesse, il tutto limitato alla sola parte affetta;
- ✗ di carattere estetico
- ✗ i danni relativi alle parti accessorie intercambiabili, nonché a nastri di trasmissione, funi, cinghie e simili, a fluidi di qualsiasi genere fatta eccezione per l'olio del trasformatore e degli interruttori;
- ✗ i beni per i quali siano trascorsi più di 7 (sette) anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- ✗ i guasti meccanici e/o elettrici a tutti i beni per i quali siano trascorsi più di 6 (sei) anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- ✗ le fasi di trasporto e trasferimento, nonché durante le relative fasi di montaggio, smontaggio, caricamento, scaricamento, circolazione (salvo quanto previsto dall'art. 49 - Beni ad Impiego mobile);
- ✗ i danni di appropriazione indebita e truffa, o derivanti da dolo e/o colpa grave del Conduttore, e/o del Sub conduttore e/o del Fornitore;
- ✗ ammanchi e/o smarrimenti constatati in sede di inventario o di verifica;
- ✗ i danni cagionati a terzi in fase di circolazione;
- ✗ atto di guerra, occupazione militare, invasione rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto;
- ✗ eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ per le garanzie terrorismo e sabotaggio organizzato danni direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica a meno che il Contraente e/o il Conduttore provino che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.
- ✗ manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- ✗ utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
- ✗ trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/d sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
- ✗ computer hacking;
- ✗ computer virus o programmi affini (trojans, worms, malware, ecc);
- ✗ funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
- ✗ danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (salvo che tale danno sia causato da incendio, esplosione o scoppio);

- ✖ qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
 - ✖ violazione della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.
- Per tali esclusioni non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI DELLA PROPRIETA'

- ✖ I soci a responsabilità illimitata, gli amministratori dell'Assicurato e le persone che con essi si trovino nel rapporto di coniuge, di genitore, di fratello, di parentela in genere o convivenza;
- ✖ Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
- ✖ il Conduttore ed il Subconduttore.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- ✖ di cui deve rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;
- ✖ da inquinamento in genere;
- ✖ i danni causati da software;
- ✖ i danni da amianto/asbesto.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie sono prestate entro i massimali e con le franchigie indicati in contratto. Le garanzie prevedono limiti di copertura, limiti di indennizzo, scoperti e franchigie indicati nel testo delle Condizioni di Assicurazione con carattere evidenziato. Maggiori dettagli sono contenuti nel Documento informativo precontrattuale aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

Le garanzie della presente polizza Convenzione sono operanti qualora le cose assicurate siano utilizzate nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nonché quando siano utilizzate temporaneamente in Europa, ma in quest'ultimo caso solamente se le caratteristiche del bene siano tali da consentire la copertura assicurativa senza entrare in conflitto con la legislazione vigente (non sia cioè in vigore l'obbligo di stipula di una polizza a livello locale od in Libertà di Prestazione di Servizi). Per i sinistri accaduti all'estero si applicherà il raddoppio dei minimi di franchigia. Tale limite territoriale non si intende valido allorché le cose assicurate siano state portate in territori diversi da quelli sopra elencati su iniziativa riconducibile a colpa grave del Conduttore e quindi a insaputa e senza autorizzazione del Contraente.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il Modulo di Adesione, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia al Broker Aon o Generali Italia entro 45 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato alla Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione nei modi previsti dal Contraente, ferme le norme di legge. Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il Conduttore sottoscrive il Modulo di Adesione, presso il Contraente, a condizione che:
- sia stato sottoscritto il contratto di leasing;
 - il bene sia stato consegnato al Conduttore;
 - il premio o la prima rata di premio sia stato pagato secondo le modalità previste dal presente contratto.

Altrimenti, la polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui sono soddisfatti i requisiti sopra indicati.



Come posso disdire la polizza?

Per disdire la polizza devi inviare al Contraente, 30 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione, una comunicazione mediante lettera raccomandata o Pec. Il Conduttore può recedere fino al sessantesimo giorno dopo l'adesione, comunicandolo al Contraente tramite lettera raccomandata o Pec.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima dell'Adesione al contratto.

Società

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al Gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA; recapito telefonico: +39 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024: € 9.102.202.252, di cui risultato economico di periodo € 1.165.471.690. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa vigente. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto**Che cosa è assicurato?**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

**Che cosa NON è assicurato?****Rischi esclusi**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

**Ci sono limiti di copertura?**

Per i BENI OFFICE EQUIPMENT, BENI ITC FISSI E/O MOBILI.

Per i danni causati da furto e rapina: per i beni con somma assicurata fino ad € 5.000,00: scoperto 20% del danno con il minimo di €150,00; per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a € 10.000,00: scoperto 20% del danno con il minimo di € 350,00; per i beni con somma assicurata da € 10.001,00 a € 1.000.000,00: scoperto 20% del danno con il minimo di € 1.000,00; per i beni con somma assicurata da € 1.000.001,00 a € 5.000.000,00: scoperto 20% del danno con il minimo di € 5.000,00.

Per altri danni: per i beni fino ad € 5.000,00 franchigia di € 150,00; per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a € 10.000,00: franchigia di € 350,00; per i beni con somma assicurata da € 10.001,00 a € 1.000.000,00 scoperto 10% del danno con il minimo di € 1.000,00; per i beni con somma assicurata da € 1.000.001,00 a € 5.000.000,00 scoperto 10% del danno con il minimo di € 5.000,00.

Per i beni ad impiego mobile, per i danni causati da furto, urto o caduta: per i beni con somma assicurata fino ad € 5.000,00 scoperto 20% del danno con il minimo di €150,00; per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a € 10.000,00 scoperto 20% del danno con il minimo di € 350,00; per i beni con somma assicurata da € 10.001,00 a € 1.000.000,00 scoperto 20% del danno con il minimo di € 1.000,00; per i beni con somma assicurata da € 1.000.001,00 a € 5.000.000,00 scoperto 20% del danno con il minimo di € 5.000,00.

Per i danni causati da fenomeno elettrico senza protezione: per i beni con somma assicurata fino ad € 5.000,00 scoperto 50% del danno con il minimo di €150,00; per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a € 10.000,00 scoperto 50% del danno con il minimo di € 350,00; per i beni con somma assicurata da € 10.001,00 a € 1.000.000,00 scoperto 50% del danno con il minimo di € 1.000,00; per i beni con somma assicurata da € 1.000.001,00 a € 5.000.000,00 scoperto 50% del danno con il minimo di € 5.000,00.

Per i beni in sublocazione: per i beni con somma assicurata fino ad € 5.000,00 scoperto 30% del danno con il minimo di €150,00; per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a € 10.000,00 scoperto 30% del danno con il minimo di € 350,00; per i beni con somma assicurata da € 10.001,00 a € 1.000.000,00 scoperto 30% del danno con il minimo di € 1.000,00; per i beni con somma assicurata da € 1.000.001,00 a € 5.000.000,00 scoperto 30% del danno con il minimo di € 5.000,00.

Per i danni causati da furto senza mezzi di chiusura: per i beni con somma assicurata fino ad € 5.000,00 scoperto 25% del danno con il minimo di €150,00; per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a € 10.000,00 scoperto 25% del danno con il minimo di € 350,00; per i beni con somma assicurata da € 10.001,00 a € 1.000.000,00 scoperto 25% del danno con il minimo di € 1.000,00; per i beni con somma assicurata da € 1.000.001,00 a € 5.000.000,00 scoperto 25% del danno con il minimo di € 5.000,00.

Per i danni causati da terrorismo: per i beni con somma assicurata fino ad € 5.000,00 scoperto 10% del danno con il minimo di €150,00; per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a € 10.000,00 scoperto 10% del danno con il minimo di € 350,00; per i beni con somma assicurata da € 10.001,00 a € 1.000.000,00 scoperto 10% del danno con il minimo di € 1.000,00; per i beni con somma assicurata da € 1.000.001,00 a € 5.000.000,00 scoperto 10% del danno con il minimo di € 5.000,00.

APPARECCHIATURE AUDIO/FONO VISIVE, IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI ANTI INTRUSIONE.

Per i danni causati da furto e rapina: per i beni con somma assicurata fino ad € 5.000,00 scoperto 20% del danno con il minimo di € 350,00; per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a € 10.000,00 scoperto 20% del danno con il minimo di € 1.000,00; per i beni con somma assicurata da € 10.001,00 a € 20.000,00 scoperto 20% del danno con il minimo di € 2.000,00.

Per altri danni: per i beni con somma assicurata fino ad € 5.000,00 franchigia di € 350,00; per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a € 10.000,00 scoperto 10% del danno con il minimo di € 500,00; per i beni con somma assicurata da € 10.001,00 a € 20.000,00 scoperto 10% del danno con il minimo di € 1.000,00; per le apparecchiature ad impiego mobile.

Per i danni causati da furto, urto o caduta: per i beni con somma assicurata fino ad € 5.000,00 scoperto 20% del danno con il minimo di € 350,00; per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a € 10.000,00 scoperto 20% del danno con il minimo di € 1.000,00; per i beni con somma assicurata da € 10.001,00 a € 20.000,00 scoperto 20% del danno con il minimo di € 2.000,00.

Per i danni causati da fenomeno elettrico senza protezione: per i beni con somma assicurata fino ad € 5.000,00 scoperto 50% del danno con il minimo di € 350,00; per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a € 10.000,00 scoperto 50% del danno con il minimo di € 1.000,00; per i beni con somma assicurata da € 10.001,00 a € 20.000,00 scoperto 50% del danno con il minimo di € 2.000,00.

Per i beni in sublocazione: per i beni con somma assicurata fino ad € 5.000,00 scoperto 30% del danno con il minimo di € 350,00; per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a € 10.000,00 scoperto 30% del danno con il minimo di € 1.000,00; per i beni con somma assicurata da € 10.001,00 a € 20.000,00 scoperto 30% del danno con il minimo di € 2.000,00.

Per i danni causati da furto senza mezzi di chiusura: per i beni con somma assicurata fino ad € 5.000,00 scoperto 25% del danno con il minimo di € 350,00; per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a € 10.000,00 scoperto 25% del danno con il minimo di € 1.000,00; per i beni con somma assicurata da € 10.001,00 a € 20.000,00 scoperto 25% del danno con il minimo di € 2.000,00.

Per i danni causati da terrorismo: per i beni con somma assicurata fino ad € 5.000,00 scoperto 10% del danno con il minimo di € 150,00; per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a € 10.000,00 scoperto 10% del danno con il minimo di € 350,00; per i beni con somma assicurata da € 10.001,00 a € 20.000,00 scoperto 10% del danno con il minimo di € 1.000,00.

IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI UBICATI ALL'APERTO.
Per i danni causati da furto, eventi atmosferici (incluso fulmine) e atti vandalici e dolosi: Per i beni con somma assicurata fino ad € 5.000,00 scoperto 25% del danno con il minimo di € 150,00; per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a € 10.000,00 scoperto 25% del danno con il minimo di € 350,00; per i beni con somma assicurata da € 10.001,00 a € 1.000.000,00 scoperto 25% del danno con il minimo di € 1.000,00; per i beni con somma assicurata da € 1.000.001,00 a € 5.000.000,00 scoperto 25% del danno con il minimo di € 5.000,00.

CHIAVETTE USB DONGLE CON SOMMA ASSICURATA FINO AD € 60.000,00.
Per furto, smarrimento, ammanco (non in sede di verifica o inventario): limite indennizzo pari al 50% della somma assicurata; per tutti gli altri danni: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 1.000,00.

SUPPORTI ESTERNI – SOFTWARE.
Generali Italia risponde fino ad un importo massimo di € 400.000,00 per annualità assicurativa col limite di € 1.500,00 per programma. Sono esclusi tutti i danni da "virus informatici", trojan, e similari.

SMARTPHONE E TABLET.
Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti agli smartphone e ai tablet con esclusione dei danni da bagnamento, smarrimento, furto con destrezza, urto e caduta. Per i danni totali per ogni sinistro si applicherà lo scoperto del 50% del danno con il minimo di € 200,00.

IMPIANTI LED CON SOMMA ASSICURATA NON SUPERIORE AD € 2.000,00
Per danni suscettibili di riparazione (danni parziali) e per danni non suscettibili di riparazione (danni totali) si applicheranno le seguenti detrazioni:
Beni con somma assicurata fino ad € 200,00: per atti vandalici e dolosi, eventi atmosferici, urto e caduta: scoperto 30% con il minimo di € 50,00 e limite massimo pari al 60% della somma assicurata; per gli altri danni (escluso fenomeno elettrico/guasti di origine interna/maggiori costi): scoperto 20% del danno con il minimo di € 50,00 e limite massimo pari all' 80% della somma assicurata.
Beni con somma assicurata da € 201,00 ad € 400,00: per atti vandalici e dolosi, eventi atmosferici, urto e caduta: scoperto 30% con il minimo di € 100,00 e limite massimo pari al 60% della somma assicurata; per gli altri danni (escluso fenomeno elettrico/guasti di origine interna/maggiori costi): scoperto 20% del danno con il minimo di € 100,00 e limite massimo pari all' 80% della somma assicurata.
Beni con somma assicurata da € 401,00 ad € 2.000,00: per atti vandalici e dolosi, eventi atmosferici, urto e caduta: scoperto 30% con il minimo di € 200,00 e limite massimo pari al 60% della somma assicurata; per gli altri danni (escluso fenomeno elettrico/guasti di origine interna/maggiori costi): scoperto 20% del danno con il minimo di € 200,00 e limite massimo pari all' 80% della somma assicurata.

PER PC, SOFTWARE E SISTEMI DI CONTROLLO (abbinati agli Impianti LED).
Per tutte le garanzie ad esclusione dei fenomeni elettrici, guasti di origine interna e maggiori costi: scoperto del 20% minimo € 200,00 con il limite massimo di indennizzo pari al 80% della somma assicurata.

PROGRAMMI A COMPLETAMENTO HARDWARE E PROGRAMMI IN LICENZA D'USO (abbinati agli impianti Led).
La Società risponde fino ad un massimo di €100.000,00 per annualità assicurativa ed € 1.500 per programma.

VIDEO PER LA PUBBLICITA E TOTEM PUBBLICITARI CON SOMMA ASSICURATA NON SUPERIORE AD € 60.000,00.
Per i sinistri da atti vandalici e dolosi, scioperi, sommosse, tumulti popolari, guasti meccanici e/o elettrici: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 1.500,00; per tutte le altre garanzie: vedi tabella all'art. 25.

MAGGIORI COSTI:
Il limite massimo di risarcimento è pari al 20% (ventipercento) del danno materiale indennizzabile, al lordo dell'eventuale franchigia prevista, con il massimo di Euro 3.000,00 per sinistro e con il massimo, per l'intera Convenzione, di Euro 400.000,00 per l'intera annualità assicurativa.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
In caso di sinistro risarcibile a termini della presente garanzia Generali Italia non sarà obbligata a risarcire importo superiore ad Euro 2.583.000,00 per sinistro.

	A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è rivolto ai soggetti conduttori ai quali, il Contraente, proprietario dei beni strumentali nuovi o usati assicurati dalla presente Convenzione, concede tali beni in finanziamento.	
	Quali costi devo sostenere?
L'intermediario percepisce il 60% del premio imponibile, pari mediamente ad € 410,00, pagate dal Conduttore/Aderente per remunerazioni di tipo provvigionale.	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	

Mediazione	E' obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la Sede Legale di Generali. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	E' possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	E' inoltre possibile attivare la <u>procedura FIN-NET</u> per la risoluzione delle liti transfrontaliere. E' possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it)

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONDUTTORE/ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITA': VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO;CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY;SEGNALARE UN SINISTRO.

Generali Italia S.p.A.

CONVENZIONE IT

Contratto di assicurazione per la copertura di beni strumentali
oggetto di Finanziamento

Il presente set informativo contenente:

- DIP
- DIP aggiuntivo
- Condizioni di assicurazione comprensive di Definizioni

deve essere consegnato al Condatore/Aderente prima della sottoscrizione del contratto.



Pagina lasciata intenzionalmente bianca



POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONVENZIONE AD ADESIONE

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DI BENI STRUMENTALI
OGGETTO DI FINANZIAMENTO**

ASSICURAZIONE IT DI BNL LEASING S.P.A.

POLIZZA N. 390790585

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PREMESSA

ASSICURAZIONE IT DI BNL LEASING S.P.A.

Premesso che:

1. BNL LEASING S.P.A. intende proporre ai propri Clienti un contratto di locazione finanziaria, locazione operativa, credito e credito agrario con annessa copertura assicurativa a tutela dei beni strumentali oggetto del contratto stesso nei termini e limiti riportati nella presente Polizza Convenzione ad Adesione. Si precisa che, data la necessità di una copertura assicurativa a tutela dei beni, il Condattoore può aderire liberamente alla presente convenzione o reperire sul mercato un'altra polizza alle condizioni richieste dal Contraente
2. Generali Italia S.p.A. intende prestare tale copertura nei termini riportati nella presente Polizza Convenzione ad Adesione;

si stipula la presente Polizza Convenzione ad Adesione.

I Conduuttori/Aderenti potranno aderire alla Polizza Convenzione, tramite sottoscrizione del Modulo di Adesione, non oltre i 30 giorni successivi alla decorrenza del contratto di finanziamento.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, ovvero BNL LEASING S.P.A. che è anche Contraente della Polizza Convenzione e il Conduttore/Aderente, quest'ultimo in considerazione della rinuncia da parte di Generali Italia all'azione di rivalsa nei suoi confronti, espressamente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Per i contratti di credito e credito agrario, il soggetto proprietario del bene assicurato cioè il Conduttore.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Beneficiario

Il soggetto nei cui confronti viene pagato l'indennizzo liquidato a termini di polizza.

Beni Strumentali

Si intendono quei beni di cui si avvale il Conduttore per lo svolgimento di un'attività, in seguito definiti "cose" o "beni".

Broker

Aon S.p.a. che intermedia la polizza convenzione fra Generali Italia S.p.a. e BNL.

Cantiere

Area, anche non delimitata, nella quale il Conduttore svolge le proprie attività.

Conduttore/Aderente

Il locatario delle cose assicurate che aderisce a questa Convenzione.

Contraente

Il soggetto che stipula la Polizza Convenzione ovvero BNL LEASING S.P.A.

Contratto di assistenza tecnica per apparecchiature elettriche e/o elettroniche

Contratto le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

Contratto di Riferimento

Il contratto di locazione finanziaria, locazione operativa, credito stipulato tra il Locatore ed il Conduttore.

Finanziamento

Si intendono i contratti di: locazione finanziaria, locazione operativa, credito e credito agrario.

Franchigia

L'importo che viene detratto dal risarcimento per ciascun sinistro e che la Società non indennizza.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Locatore

Il Contraente della Polizza Convenzione.

Parti accessorie intercambiabili

Dispositivo che, dopo la messa in servizio di un bene strumentale, è assemblato allo stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, quali a titolo esemplificativo, forme, matrici, stampi.

Partita

Insieme di beni assicurati con un unico capitale.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dall'Assicurato alla Società.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La quota in percento che viene detratta dall'Indennizzo/Risarcimento per ciascun sinistro e che la Società non indennizza.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

Generali Italia S.p.A.

Subconduttore

Le persone e/o soggetti giuridici che in virtù di un contratto di utilizzo oneroso o meno con il conduttore (sub-locazione) utilizzano il bene per lo svolgimento della propria attività.

Terrorismo

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di intimorire la popolazione o una sua parte.

Trasporto e trasferimento

Lo spostamento del bene assicurato, a bordo di altro mezzo o autonomamente, nel tragitto tra le sedi, cantieri e/o luoghi di lavoro del Conduttore.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione¹.

Art. 2 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Generali Italia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Generali Italia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile².

Art. 3 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio Generali Italia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato³ e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere **provate per iscritto**.

Art. 5 – Altre assicurazioni - Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni

In caso di sinistro l'Assicurato è obbligato a comunicare a Generali Italia tutte le altre assicurazioni per gli stessi rischi esistenti sopra la totalità o parte degli enti colpiti fornendo copia della relativa polizza.

Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri per loro conto sulle stesse cose assicurate o per gli stessi rischi la presente assicurazione è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni

Art. 6 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza – Beneficiario

Per i contratti di locazione operativa e finanziaria, le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Conduttore, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Per tali contratti, Beneficiario è il proprietario del bene assicurato cioè la Società di Leasing.

Per i contratti di credito e credito agrario le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Conduttore e dalla Società. Spetta in particolare al Conduttore compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Per i contratti di credito agrario, Beneficiario è quindi il proprietario del bene assicurato cioè il Conduttore.

Art. 7 – Variazione del Contraente

Nel caso di fusione del Contraente con una o più altre società, la presente polizza Convenzione continua con la società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione.

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la presente polizza convenzione continua con la società nella sua forma nuova e sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Nei casi di scioglimento del Contraente la presente polizza convenzione continua fino alla chiusura della liquidazione.

Il Contraente, i suoi eredi o aventi causa, sono tenuti a dare avviso alla Società delle variazioni sopra indicate entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi.

¹ ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

² ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile,

³ ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile

Art. 8 - Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato alla Società.

Art. 9 - Rinuncia alla rivalsa

Generali Italia rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato e/o il Contraente deve rispondere a norma di legge, nonché le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché l'Assicurato e/o il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo. In particolare Generali Italia rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il Conduttore/Aderente in tutti i casi in cui ne ricorrano i presupposti.

Art. 10 - Foro competente

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato.

Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al 1° comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).

Art. 11 – Sanction Clause

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto, che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

Art. 12 – Clausola di esclusione territoriale

La presente polizza esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- risultante da attività in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le acque") (riguardo a quest'ultimo, diverso da un mero passaggio senza alcuna sosta in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya o le acque con l'eccezione delle rotte internazionali);
- sostenuta dal governo di Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya, da persone fisiche o giuridiche residenti in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya o situate in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya o nelle loro acque territoriali; o
- derivante da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya o di persone o entità residenti o situate in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Art. 13 - Malattie pandemiche o epidemiche

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per **Malattia pandemica o epidemica**.

Per gli effetti della presente pattuizione, per **Malattia pandemica o epidemica** si intende qualsiasi malattia,

patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi **Malattia pandemica o epidemica**, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi **Malattia pandemica o epidemica** disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una **Malattia pandemica o epidemica** non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

Art. 14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge italiane.

Art. 15 - Clausola Beni ritrovati

In caso di furto o appropriazione indebita di un bene assicurato con la presente polizza, per cui Generali Italia abbia corrisposto l'indennizzo per sinistro totale, le parti convengono che la proprietà del bene passa nel rispetto del codice civile italiano e in base a quanto previsto dalla presente polizza a Generali Italia SpA.

A far data dal pagamento del predetto indennizzo compete unicamente a Generali Italia SpA, cessionaria di ogni diritto incluso quello di proprietà, far valere contro qualunque terzo ogni diritto relativo al bene assicurato.

NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE

Art. 16 - Pagamento del premio, Decorrenza della garanzia

Prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione, il Conducente/Aderente riceve dal Contraente copia del Set Informativo, contenente DIP, DIP aggiuntivo, le Condizioni di Assicurazione comprensive di Definizioni.

L'assicurazione relativa alla singola Adesione ha durata un anno ed ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il Conducente/Aderente sottoscrive il Modulo di Adesione, presso il Contraente, o del giorno di sottoscrizione del verbale di consegna del bene al Conducente/Aderente se posteriore, a condizione che il premio o la prima rata di premio sia stato pagato secondo le modalità previste dal presente contratto; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui sono soddisfatti tutti tali requisiti.

La sottoscrizione del Modulo di Adesione deve avvenire non oltre i 30 giorni successivi alla decorrenza del contratto di locazione finanziaria, locazione operativa, credito e credito agrario.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del premio Generali Italia ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata o Pec la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Art. 17 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta da parte del Contraente o di Generali Italia, comunicata mediante lettera raccomandata o Pec spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, la Polizza Convenzione si intende tacitamente rinnovata per una annualità e analogamente per le annualità successive.

In mancanza di disdetta, comunicata al Contraente dal Conducente/Aderente mediante lettera raccomandata o Pec con preavviso di 30 giorni prima della scadenza di ogni periodo di assicurazione, la garanzia relativa alla singola adesione è prorogata per una ulteriore annualità, ed analogamente per le annualità successive.

Il Contraente comunica a Generali Italia, nei modi e tempi previsti dalla presente Polizza, l'elenco delle Adesioni per le quali la garanzia cessa nel periodo di assicurazione in corso; per tali Adesioni il premio è dovuto in proporzione al periodo di tempo per il quale si è goduto delle garanzie di polizza.

In caso di cessazione della Polizza Convenzione, le singole adesioni in essere rimangono in vigore con la tacita proroga di cui al secondo capoverso del presente articolo.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conducente/Aderente non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. **La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell'ultima rata del finanziamento.**

Art. 18 - Scadenza della garanzia

La garanzia cessa automaticamente alla scadenza originariamente prevista del Contratto di Riferimento oppure, se antecedente, al momento del riscatto del bene assicurato da parte del Conducente/Aderente o a quello della risoluzione o cessazione del Contratto di Riferimento per qualsiasi motivo, compreso il caso dell'inadempimento del Conducente/Aderente.

Nei casi di cessione del Contratto di Riferimento, la copertura assicurativa stipulata dal Conducente/Aderente cessa e Generali Italia provvede all'eventuale rimborso della parte di premio pagata e non goduta. Il Conducente/Aderente subentrante potrà aderire al programma assicurativo previa sottoscrizione di un nuovo modulo di adesione.

Art. 19 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo:

1. Generali Italia **può recedere dalla singola Adesione colpita da sinistro con preavviso di 90 (novanta) giorni**, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata o Pec, nonché da tutte le Adesioni facenti capo al medesimo Conducente/Aderente;

2. Generali Italia **può recedere dall'intera Polizza Convenzione, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata o Pec con preavviso di 90 giorni**. In caso di recesso, le singole adesioni rimangono in vigore con la tacita proroga prevista al precedente articolo 17.

Trascorsi trenta giorni dalla data di efficacia del recesso Generali Italia mette a disposizione del Contraente l'eventuale rateo di premio imponibile pagato e non goduto.

Rimane fermo l'obbligo delle Parti alla regolazione del premio secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia di Generali Italia ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 20 – Recesso da parte dell'Assicurato per diritto di ripensamento

Fino al sessantesimo giorno dopo l'adesione alla copertura assicurativa, il Conduttore/Aderente può recedere dalla stessa, comunicandolo al Contraente tramite lettera raccomandata o PEC. In caso di recesso dalla copertura assicurativa, resta valido ed efficace il contratto di leasing stipulato con la Società di Leasing. Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa all'Assicurato la parte di premio - pagato e non goduto - al netto delle imposte.

Art. 21 - Accesso degli Assicurati alle posizioni assicurative sottoscritte

I Conduttori/Aderenti possono attivare il processo di registrazione per accedere alle funzionalità di consultazione e gestione della propria posizione assicurativa mediante: (a) sito internet di Generali Italia (entrando nell'Area Clienti e seguendo le istruzioni ivi presenti) o, in alternativa, (b) contatto telefonico al numero 02.67333.440

Il Contraente si impegna a fornire mensilmente a Generali Italia nome cognome, data di nascita, sesso (quest'ultime due si riferiscono esclusivamente alle ditte individuali) e codice fiscale (se presente), nonché per i Conduttori/Aderenti che abbiano manifestato al Contraente l'intenzione di ricevere le credenziali per l'accesso all'Area Clienti, anche numero di cellulare o e-mail.

NORME DI ASSICURABILITÀ

Art. 22 - Beni assicurabili

Generali Italia si impegna ad assicurare contro i rischi indicati nelle condizioni generali e particolari di assicurazione, con le modalità ed i termini in seguito descritti, beni strumentali nuovi od usati, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali, concessi dal Contraente in Finanziamento.

Si intendono assicurati beni nuovi o usati riconducibili esclusivamente alle seguenti categorie:

1. Office Equipment (a titolo esemplificativo: macchine fotocopiatrici, multifunzioni/scanner, stampanti plotter, registratori di cassa, pos, duplicatori digitali, ecc.);
2. ITC (a titolo esemplificativo: sistemi informatici, PC fissi, laptop/notebook, smartphone e tablet, telecomunicazioni, ecc.);
3. Apparecchiature audio/fono visive;
4. Impianti di videosorveglianza e impianti anti intrusione;
5. Chiavette USB/Dongle
6. Marcatori esclusivamente delle seguenti categorie: a getto d'inchiostro/trasferimento termico, laser, etichettatrici.

Non sono assicurabili con la presente Polizza Convenzione e sono pertanto esclusi dalla garanzia i seguenti beni:

- 1) gli autoveicoli targati, gli aeromobili, i natanti e/o le attrezzature per lavori in acqua, le attrezzature di vario, le frese per gallerie qualunque sia il loro uso e destinazione;
- 2) le macchine che, non essendo semoventi, siano installate all'aperto salvo che tale sia la loro normale destinazione e che siano progettate per stare anche all'aperto;
- 3) cassonetti e campane per la raccolta dei rifiuti;
- 4) apparecchiature audio/fono visive di valore singolo superiore ad Euro 20.000,00;
- 5) impianti di videosorveglianza e impianti anti intrusione di valore singolo superiore ad Euro 20.000,00;
- 6) beni di valore singolo superiore ad Euro 5.000.000,00.

Qualora nei file forniti dal Contraente siano contenute cose non assicurabili o comunque escluse dalla presente Polizza Convenzione, anche se per esse fosse stato pagato il premio, Generali Italia non risponde per eventuali danni, fermo il diritto al rimborso del relativo premio pagato, al netto dell'imposta.

Qualora nei file forniti dal Contraente a Generali Italia siano contenute una o più cose assicurate ad una categoria errata, in caso di sinistro si applicherà quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1898 C.C.

Art. 23 - Validità territoriale

Le garanzie della presente polizza Convenzione sono operanti qualora le cose assicurate siano utilizzate nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nonché quando siano utilizzate temporaneamente in Europa, ma in quest'ultimo caso solamente se le caratteristiche del bene siano tali da consentire la copertura assicurativa senza entrare in conflitto con la legislazione vigente (non sia cioè in vigore l'obbligo di stipula di una polizza a livello locale od in Libertà di Prestazione di Servizi). **Per i sinistri accaduti all'estero si applicherà il raddoppio dei minimi di franchigia,**

Tale limite territoriale non si intende valido allorché le cose assicurate siano state portate in territori diversi da quelli sopra elencati su iniziativa riconducibile a colpa grave del Conduttore e quindi a insaputa e senza autorizzazione del Contraente.

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE PRESTATE

Art. 24 – Rischi assicurati

GARANZIA ALL RISKS

Generali Italia si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose assicurate, che il Contraente abbia concesso in locazione e/o finanziamento ai Conducenti, fatte salve le eccezioni di cui al successivo art. 26.

Art. 25 - Opzioni assicurative, scoperti e franchigie

IT - Scoperti e Franchigie				
BNL LEASING SPA		A51	A52	A26
Garanzie		Office Equipment	Beni ITC fissi e/o mobili	Apparecchiature audio/fono visive
Furto e Rapina	fino a € 5000	scoperto 20% min 150 €		scoperto 20% min 350 €
	da € 5001 a € 10.000	scoperto 20% min 350 €		scoperto 20% min 1.000 €
	da € 10.001 a € 20.000			scoperto 20% min 2.000 €
	da € 10.000 a € 1.000.000	scoperto 20% min 1000 €		
	da € 1.000.001 a € 5.000.000	scoperto 20% min 5.000 €		
Altri danni diversi da quelli elencati	fino a € 5000	franchigia 150 €		franchigia 350 €
	da € 5001 a € 10.000	franchigia 350 €		scoperto 10% min 500 €
	da € 10.000 a € 20.000			scoperto 10% min 1.000 €
	da € 10.000 a € 1.000.000	scoperto 10% min 1000 €		
	da € 1.000.001 a € 5.000.000	scoperto 10% min 5000 €		
Furto, urto o caduta	fino a € 5.000.000	scoperto 20% minimi come sopra		scoperto 20% minimi come sopra

Fenomeno elettrico no protezione	fino a € 5.000.000	scoperto 50% minimi come sopra	scoperto 50% minimi come sopra
Sublocazione	fino a € 5.000.000	scoperto 30% minimi come sopra	scoperto 30% minimi come sopra
Furto senza mezzi di chiusura	fino a € 5.000.000	scoperto 25% minimi come sopra	scoperto 25% minimi come sopra
Terrorismo	fino a € 5000	scoperto 10% min 150 €	scoperto 10% min 150 €
	da € 5001 a € 10.000	scoperto 10% min 350 €	scoperto 10% min 350 €
	da € 10.0001 a € 1.000.000	scoperto 10% min 1000 €	scoperto 10% min 1000 €
	da € 1.000.001 a € 5.000.000	scoperto 10% min 5.000 €	scoperto 10% min 5.000 €
Impianti di telecomunicazione solo se montati all'aperto			
Furto	fino a € 5000		scoperto 25% min 150 €
	da € 5001 a € 10.000		scoperto 25% min 350 €
	da € 10.001 a € 1.000.000		scoperto 25% min 1000 €
	da € 1.000.001 a € 5.000.000		scoperto 25% min 5000 €
Eventi atmosferici (incluso fulmine)	fino a € 5.000.000		scoperto 25% minimi come sopra
Atti vandalici o dolosi	fino a € 5.000.000		scoperto 25% minimi come sopra
IMPIANTI LED - OPZIONE A54			
Atti vandalici e dolosi, eventi atmosferici, urto e caduta	scoperto 20% min.€ 200,00 e limite max indennizzo pari al 60% S.A.		

Altri danni esclusi fenomeno elettrico/guasti di origine interna/maggiori costi	scoperto 10% min € 200,00 limite max indennizzo pari all' 80% S.A.
PC, SOFTWARE E SISTEMI CONTROLLO (abbinati agli IMPIANTI LED) - OPZIONE A54	
Per tutti i danni esclusi fenomeno elettrico/guasti di origine interna/maggiori costi	scoperto 20% min.€ 200,00 e limite max indennizzo pari al 80% S.A.
Software e programmi in licenza d'uso (art. 58)	scoperto 20% min.€ 200,00 e limite massimo indennizzo pari al 80% S.A. con il massimo di 100.000,00 euro per annualità assicurativa e 1.500,00 euro per programma
PC E SISTEMI CONTROLLO SE PORTATILI (abbinati agli IMPIANTI LED) - OPZIONE A54	
Per tutti i danni esclusi fenomeno elettrico/guasti di origine interna/maggiori costi	vedi garanzie impiego mobile (opzione A52 e art. 51)

Art. 26 – Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

1. i danni dovuti a vizi e/o difetti propri delle cose assicurate o causate da normale obsolescenza e usura delle stesse, il tutto limitato alla sola parte affetta;
2. i danni di carattere estetico;
3. i danni relativi alle parti accessorie intercambiabili, nonché a nastri di trasmissione, funi, cinghie e simili, a fluidi di qualsiasi genere fatta eccezione per l'olio del trasformatore e degli interruttori;
4. i beni per i quali siano trascorsi più di 7 (sette) anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
5. i guasti meccanici e/o elettrici a tutti i beni per i quali siano trascorsi più di 6 (sei) anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione.
6. le fasi di trasporto e trasferimento, nonché durante le relative fasi di montaggio, smontaggio, caricamento, scaricamento, circolazione (salvo quanto previsto dall'art. 51 – Beni ad Impiego mobile).
7. i danni di appropriazione indebita e truffa, o derivanti da dolo e/o colpa grave del Conducente, e/o del Subconducente e/o del Fornitore.
8. ammanchi e/o smarrimenti constatati in sede di inventario o di verifica;
9. i danni cagionati a terzi in fase di circolazione;

La Società non è inoltre obbligata per i danni avvenuti in occasione di o anche solo indirettamente connessi con:

10. atto di guerra, occupazione militare, invasione, rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto;
11. eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
12. per le garanzie terrorismo e sabotaggio organizzato danni direttamente o indirettamente originati da

contaminazione biologica e/o chimica a meno che il Contraente e/o il Conducente provino che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.

Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, da:

- a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
- c) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/dal sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
- d) computer hacking;
- e) computer virus o programmi affini (trojans, worms, malware, ecc);
- f) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
- g) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (salvo che tale danno sia causato da incendio, esplosione o scoppio);
- h) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
- i) violazione della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Per tali esclusioni non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Art. 27 - Somme assicurate

La somma assicurata per ogni singolo bene assicurato, deve essere uguale:

1. in caso di locazione:

- al relativo prezzo originale di acquisto da parte dell'Assicurato, come da relativa fattura, comprensivo delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio).

2. nel caso di credito e credito agrario:

- al relativo prezzo originale di acquisto da parte dell'Assicurato, come da fattura, se esistente, corrispondente alla macchina e alle eventuali attrezzature aggiuntive, e comprensivo delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio);
oppure
- al 80% del prezzo di listino al momento della decorrenza del contratto di credito agrario, nel caso in cui la fattura non sia disponibile;

In caso di permuta (sia parziale che totale) la somma assicurata deve essere comprensiva anche del valore commerciale del bene dato in permuta.

Nel caso di rifinanziamento della rata finale, la somma assicurata dovrà essere uguale al valore commerciale del bene alla data di attivazione del nuovo Contratto di Riferimento.

L'IVA è esclusa e potrà essere eventualmente inclusa dall'origine nel caso di contratto qualora la stessa costituisca, per intero, voce di costo per il proprietario.

In caso di indicazione diversa della somma assicurata (come, ad es. l'indicazione del solo valore finanziato), per l'indennizzo del sinistro si applicherà la regola proporzionale⁴.

Art. 28 – Obblighi del Contraente – Conservazione delle cose assicurate

L'Assicurato si impegna a concedere a Generali Italia il libero accesso, in qualsiasi momento compatibile con gli orari di lavoro, ai propri libri, registri e altri documenti che possano comprovare il giorno di entrata in copertura delle singole cose nonché a rendere disponibile la documentazione attestante l'acquisizione delle stesse. Il Contraente e, in suo nome, il Conducente/Aderente si obbligano a permettere in qualsiasi momento ad incaricati di Generali Italia di visitare le cose assicurate e a fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche funzionali al loro uso e alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione. Esse non devono essere mai adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, o sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente consentite o poste come limite di impiego dal costruttore.

⁴ Ai sensi dell'art.1907 del C.C

In ogni caso di aggravamento di rischio salvo che l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, non riporti il rischio allo stato normale, è in facoltà di Generali Italia risolvere il contratto anche parzialmente escludendo dall'assicurazione, a mezzo notifica con lettera raccomandata o Pec, le partite comprendenti le macchine cui l'aggravamento si riferisce.

Art. 29 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato si obbliga:

- a) **a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni** dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, al Broker Aon o a Generali Italia a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell'ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l'applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l'obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all'Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa a Generali Italia;
- b) a fare tutto quanto è in suo potere per evitare o limitare il danno;
- c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l'esame da parte di un rappresentante di Generali Italia;
- d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
- e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell'esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell'avvenimento e dell'importanza del danno.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo⁵.

La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta a Generali Italia o al Broker Aon, **lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte dell'incaricato da Generali Italia - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.**

Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore/Aderente non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore/Aderente possono prendere tutte le misure del caso.

Generali Italia si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell'ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso.

In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all'Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.

Art. 30 – Procedure per la valutazione del danno

Si procede alla liquidazione del danno mediante diretto accordo tra l'Assicurato e Generali Italia ovvero, se una delle parti lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno da Generali Italia e uno, dall'Assicurato con apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i periti non si mettano d'accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo di essi, può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle due parti sopradette non ha provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano nella nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta è fatta, su domanda della Parte più diligente ed a carico dell'altra, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. A richiesta di una delle Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia ove il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà a ciascuna parte, ed è liquidato per intero da Generali Italia alla quale è conferita la facoltà di prelevare la quota a carico dell'Assicurato dall'indennizzo dovutogli.

I risultati della liquidazione del danno, concretati dai Periti, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si è rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia degli altri periti. I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Fermo quanto precede le Parti si impegnano sin d'ora ad accettare il responso peritale come se si trattasse di loro reciproca stipulazione.

Art. 31 - Mandato dei Periti

Ai periti è confermato il seguente mandato:

- a) di constatare per quanto sia possibile la causa del sinistro;
- b) di verificare l'esattezza delle indicazioni risultanti dalla polizza o dai successivi atti di variazione e riferire se al

⁵ Ai sensi dell'art. 1915 C.C.

- momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio o non fossero state dichiarate;
- c) di verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate e, separatamente, di quelle rimaste illese o danneggiate;
 - d) di stimare il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio delle cose rimaste danneggiate;
 - e) di procedere alla stima dei danni ed alla loro liquidazione, separatamente per ogni singola partita, in conformità alle condizioni tutte di polizza.

Art. 32 – Determinazione dell'ammontare del danno

a) Nel caso di danni suscettibili di riparazione (sinistri parziali):

l'indennizzo è calcolato sulla base del valore della fattura di riparazione comprensiva delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio), IVA esclusa (potrà essere inclusa solamente se era stata compresa originariamente nella definizione di somma assicurata).

b) Nel caso di danni non suscettibili di riparazione (sinistri totali):

per l'intera durata della copertura, sia per i beni nuovi che per i beni usati, **l'indennizzo è calcolato sulla base dell'ammontare del valore commerciale del bene al momento del sinistro** (che sarà ricavato dalla media delle tariffe Eurotax Macchine Agricole - giallo/blu - qualora si tratti di beni che compaiono sulle dette tariffe), ma con il limite minimo di corrispettivo dei canoni a scadere alla data dell'ultimo pagamento effettuato dal Conduttore/Aderente (comprensivo della "quota capitale" e della "quota interessi"). Tale importo complessivo comunque non potrà superare la somma assicurata iniziale del Contratto di Riferimento, rilevabile secondo quanto previsto all'articolo 27 "somme assicurate".

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare calcolato come al punto a) è uguale o superiore all'ammontare determinato come al punto b).

In caso di indicazione di somma assicurata diversa rispetto a quanto previsto all'Art.27, si applicherà la regola proporzionale⁶ per l'indennizzo del sinistro.

Agli importi determinati secondo quanto sopra indicato andrà detratto il valore dei residui del sinistro ed applicati scoperti, franchigie, limiti di indennizzo ed ogni altra detrazione prevista alle condizioni di polizza.

Art. 33 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per ciascuna cosa assicurata Generali Italia, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.

Art. 34 – Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e sempreché l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo da parte sua:

- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche Garanzie, cui si rimanda l'Assicurato per le verifiche puntuali.

Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito da Generali Italia alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte del Conduttore/Aderente e/o del Contraente della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 26 comma 7) della presente Polizza. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento a Generali Italia, a carico di questa non decorrono interessi; Generali Italia ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.

Le spese di quietanza sono a carico dell'Assicurato.

⁶ Ai sensi dell'art.1907 del C.C

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

Art. 35 – Oggetto della garanzia

Generali Italia in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, nei limiti ed alle condizioni e con le modalità che seguono, a rispondere delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, svalutazione, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, sia per lesioni personali e che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate nelle Polizze Convenzione di riferimento o imputabile all'Assicurato in qualità di proprietario delle stesse.

L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizio di costruzione qualora non debba rispondere il fornitore per legge o per contratto.

Si conviene di mantenere in copertura nell'ambito della garanzia anche le locazioni per le quali residua esclusivamente il "valore delle opzioni", cioè i beni per i quali i contratti di locazione risultano scaduti ma non ancora "opzionati" purchè sia pagato il relativo premio.

Non sono considerati terzi:

- i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori dell'Assicurato e le persone che con essi si trovino nel rapporto di coniuge, di genitore, di fratello, di parentela in genere o convivenza;
- le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- il Conduttore/Aderente ed il Subconduttore.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- di cui debba rispondere il Conduttore/Aderente in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;
- da inquinamento in genere;
- i danni causati da software;
- i danni da amianto/asbesto.

Esclusioni

Generali Italia non è obbligata per i danni avvenuti in occasione di o anche solo indirettamente connessi con:

- atto di guerra, occupazione militare, invasione, rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto;
- eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

a meno che l'Assicurato provi che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.

Sono esclusi dalla garanzia tutti i rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme di legge, è obbligatoria l'assicurazione.

Art. 36 – Massimali di Garanzia

In caso di sinistro risarcibile a termini della presente garanzia Generali Italia non sarà obbligata a risarcire importo superiore ad **Euro 2.583.000,00 per sinistro**.

Art. 37 - Obblighi dell'Assicurato in caso sinistro

L'Assicurato deve fare denuncia di ciascun sinistro al Broker Aon o a Generali Italia preceduta da telegramma per sinistri mortali o di notevole gravità, **entro 48 ore dal fatto o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza**.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati o possibilmente dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa nonché, se Generali Italia lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. 38 - Gestione delle controversie - Spese legali

Generali Italia assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi

di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari a 1/4 del massimale stabilito in polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Generali Italia e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.

Generali Italia non riconosce peraltro spese sostenute dal Locatore per Legali o Tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 39 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri

L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui al precedente punto "Obblighi dell'Assicurato in caso sinistro"; ove poi risulti che egli abbia favorito le pretese, **decade da ogni diritto al risarcimento.**

Art. 40 - Pluralità di Assicurati - responsabilità solidale

Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente polizza, l'assicurazione relativa alla sezione RCT opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

Art. 41- Ambito di operatività

La garanzia prestata con il presente articolo opera unicamente per i contratti di locazione finanziaria e locazione operativa.

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

Art. 42 – Tassi imponibili

I tassi imponibili annui sono quelli concordati, per ogni categoria di beni assicurabili, tra Generali Italia e il Contraente.

Art. 43 – Terremoto

Generali Italia è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sismico brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Si precisa inoltre che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprende tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.

Generali Italia ha la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni. Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, Generali Italia mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

La presente garanzia è prestata al tasso imponibile annuo dello 0,10%.

Art. 44 - Inondazione, alluvione e allagamento

Relativamente a tale garanzia Generali Italia ha la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni. Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, Generali Italia mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato. La presente garanzia è prestata al tasso netto dello 0,05%.

Art. 45 - Inondazione, alluvione e allagamento, centrali idroelettriche

Generali Italia non risponde dei danni causati da inondazione, alluvione, allagamento, anche se verificatisi in seguito a rotture di condotte forzate, di organi di chiusura, carcasse di turbine idrauliche o pompe, indipendentemente dagli eventi che hanno originato il sinistro.

Art. 46 - Scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi (per la garanzia light il furto è escluso), tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato (eventi sociopolitici)

Generali Italia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio non riconducibile a terrorismo, ferme restando tutte le altre delimitazioni ed esclusioni previste dalle condizioni generali di assicurazione.

Generali Italia e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni.

In caso di disdetta da parte di Generali Italia, trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato. La presente garanzia è prestata al tasso imponibile annuo dello 0,05% già compreso nei tassi indicati in polizza.

Art. 47 – Terrorismo

Generali Italia indennizza (anche a deroga di quanto previsto nell'ambito della presente polizza e successive appendici alla stessa) i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo. Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro del 10% dell'importo dovuto con i minimi indicati all'art. 25 – Opzioni assicurative, Scoperti e Franchigie.

Generali Italia ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso Generali Italia rimborsa il rateo di premio netto annuo relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Il premio annuo per la presente garanzia è calcolato al tasso annuo imponibile dello 0,05%.

Art. 48 - Beni strumentali concessi in sub-locazione

La copertura è operante anche qualora le cose assicurate siano concesse in sublocazione purché la sublocazione sia stata autorizzata per iscritto dal Contraente e purché la cessione avvenga ad unico sublocatario (è in ogni caso esclusa la sub-sublocazione).

Qualora il Conduttore/Aderente eserciti professionalmente l'attività di noleggio, come da scopo sociale della società con- tenuto nel certificato camerale, resta inteso fra le Parti, fermo quanto sopra in merito alla sub-sublocazione, che non sarà necessaria l'autorizzazione del Contraente per le attività di sub-locazione correlate a tale bene.

Non è necessaria l'autorizzazione del Contraente al noleggio di beni oggetto di contratto di credito agrario

Per sinistri derivanti da o verificatisi in occasione di furto e/o rapina (sia parziali che totali) che colpiscano i suddetti beni sublocati verrà applicato uno scoperto del 30% (trentapercento) del danno (ridotto al 25% solamente per le macchine ed attrezzature agricole) con il minimo di € 2.500,00 per sinistro.

Art. 49 – Parti Accessorie Intercambiabili

Per la garanzia All Risks, a parziale deroga del comma 3 dell'art.26 le parti accessorie intercambiabili si intendono comprese in garanzia nei seguenti termini:

- qualora siano installate sul relativo macchinario od impianto per il quale sono predisposte, saranno considerate come una componente fissa del macchinario o impianto stesso e pertanto saranno operanti le garanzie previste per l'intero bene;
- qualora si trovino separate o comunque smontate dal macchinario od impianto per il quale sono predisposte, sono attive unicamente le garanzie incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, eventi naturali di forza maggiore, eventi sociopolitici. La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la loro buona conservazione e la custodia del luogo di deposito delle stesse.

Per la garanzia light, a parziale deroga del comma 3 dell'art.26 le parti accessorie intercambiabili rientrano tra le garanzie prestate con la presente polizza i danni da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, eventi naturali e di forza maggiore, eventi sociopolitici, qualora le parti stesse siano disinstallate dal bene principale o se, pur installate, il sinistro non colpisca anche il bene principale dove sono montate.

Laddove il sinistro colpisca la parte accessoria intercambiabile ed il bene sul quale sono installate, sono comprese le garanzie di cui all'art. 24.

Le garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la buona conservazione delle cose assicurate e la custodia del luogo di deposito delle stesse.

Art. 50 – Maggiori Costi

Nel caso di danno "parziale" indennizzabile a termini di polizza, sono indennizzabili i maggiori costi sostenuti e documentati per:

- lavoro straordinario, notturno, festivo;
 - un trasporto di eventuali pezzi di ricambio (esclusi i trasporti aerei);
 - noleggio di un ente equivalente al bene assicurato per caratteristiche, prestazioni e rendimento;
- limitatamente al periodo necessario alla riparazione del bene danneggiato.

Il limite massimo di risarcimento è pari al 20% (ventipercento) del danno materiale indennizzabile, al lordo dell'eventuale franchigia prevista, con il massimo di Euro 3.000,00 per sinistro e con il massimo, per l'intera Convenzione, di Euro 400.000,00 per l'intera annualità assicurativa.

Art. 51 – Danni a beni ad Impiego Mobile

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, Generali Italia risponde dei danni indennizzabili a termini di polizza alle apparecchiature in uso che per loro natura sono portatili o ad impiego mobile.

Per tali beni, la garanzia è estesa ai danni avvenuti durante il loro impiego ed il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto, compreso il trasporto a mano, entro il territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino nonché in Europa purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località. La garanzia non opera in caso di smarrimento e/o furto con destrezza.

Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli, i danni causati da furto sono in garanzia purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e le portiere ed il bagagliaio chiusi a chiave;
- il veicolo sia provvisto di capote rigida;
- il bene assicurato sia riposto nel bagagliaio, non visibile dall'esterno;
- il furto avvenga mediante scasso dei mezzi di chiusura del veicolo.

All'interno dei locali i danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni del fabbricato e/o interni dei locali stesso, oppure mediante rottura o scasso di armadi o mobili nei quali fosse stata eventualmente riposta l'apparecchiatura.

Art. 52 – Smartphone e Tablet

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti agli smartphone e ai tablet con esclusione dei danni da bagnamento, smarrimento, furto con destrezza, urto e caduta.

Saranno indennizzabili unicamente i danni non suscettibili di riparazione (danni totali) e per ogni sinistro si applicherà lo scoperto del 50% del danno con il minimo di € 200,00.

Per tali beni, la garanzia è estesa ai danni avvenuti durante il loro impiego ed il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto, compreso il trasporto a mano, entro il territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino nonché in Europa purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località.

Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli, i danni causati da furto sono in garanzia purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e le portiere ed il bagagliaio chiusi a chiave;
- il veicolo sia provvisto di capote rigida;
- il bene assicurato sia riposto nel bagagliaio, non visibile dall'esterno;
- il furto avvenga mediante scasso dei mezzi di chiusura del veicolo.

All'interno dei locali i danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni del fabbricato e/o interni dei locali stesso, oppure mediante rottura o scasso di armadi o mobili nei quali fosse stata eventualmente riposta l'apparecchiatura.

Art. 53 - Impianti Led (opzione A54)

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ai componenti di impianti LED, posti all'aperto e non, **i cui corpi illuminanti LED hanno una somma assicurata unitaria non superiore ad € 2.000,00.**

Si precisa che per la copertura assicurativa, nella fattura di acquisto o nel documento allegato al contratto di leasing sarà necessario indicare quanto segue:

1. dettaglio dell'intera fornitura di impianti LED;
2. valore dell'intera fornitura;
3. esatta ubicazione degli impianti.

Per danni suscettibili di riparazione (danni parziali) e per danni non suscettibili di riparazione (danni totali) **si applicheranno le seguenti detrazioni:**

Beni con somma assicurata fino ad € 200,00

Per atti vandalici e dolosi, eventi atmosferici, urto e caduta: scoperto 30% con il minimo di € 50,00 e limite massimo pari al 60% della somma assicurata;

Per gli altri danni (escluso fenomeno elettrico/guasti di origine interna/maggiori costi): scoperto 20% del danno con il minimo di € 50,00 e limite massimo pari all' 80% della somma assicurata;

Beni con somma assicurata da € 201,00 ad € 400,00:

Per atti vandalici e dolosi, eventi atmosferici, urto e caduta: scoperto 30% con il minimo di € 100,00 e limite massimo pari al 60% della somma assicurata;

Per gli altri danni (escluso fenomeno elettrico/guasti di origine interna/maggiori costi): scoperto 20% del danno con il minimo di € 100,00 e limite massimo pari all' 80% della somma assicurata;

Beni con somma assicurata da € 401,00 ad € 2.000,00:

Per atti vandalici e dolosi, eventi atmosferici, urto e caduta: scoperto 30% con il minimo di € 200,00 e limite massimo pari al 60% della somma assicurata;

Per gli altri danni (escluso fenomeno elettrico/guasti di origine interna/maggiori costi): scoperto 20% del danno con il minimo di € 200,00 e limite massimo pari all' 80% della somma assicurata

Art. 54 – Sistemi di Navigazione

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ai sistemi di navigazione (es. Tom Tom), inseribili nei cruscotti di varie tipologie di veicoli. **Tali beni potranno essere assicurati se la somma assicurata per singolo apparecchio non sarà superiore ad € 2.000,00.**

Art. 55 – Danni da Furto

La garanzia è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Se detti mezzi di chiusura non esistono o non corrispondono ai requisiti sopra indicati, o non siano messi in funzione, **l'indennizzo avverrà previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 25% dell'importo liquidabile con i minimi previsti dall'art.25 – Scoperti e Franchigie.**

Art. 56 - Prestazione previste dai contratti di assistenza tecnica

Sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato.

Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- **controlli di funzionalità;**
- **manutenzione preventiva;**
- **eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;**
- **aggiornamento tecnologico dell'impianto;**
- **danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.**

Fermo che sono esclusi i danni da fenomeno elettrico di origine interna, quelli di origine esterna sono compresi in garanzia a condizione che le apparecchiature assicurate siano protette con sistemi di protezione installati esternamente alle stesse; dovranno essere rispettate eventuali norme previste dal costruttore al fine di garantire la compatibilità dei sistemi di protezione con le apparecchiature assicurate.

Nel caso in cui al momento del sinistro non siano stati danneggiati i sistemi di protezione sopra indicati, i danni saranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto pari al 50% dell'indennizzo dovuto fermi i minimi di polizza.

Art. 57 - Impianti di telecomunicazioni installati all'aperto o in zona isolata

Per ogni sinistro causato da furto, evento atmosferico (compreso il fulmine), da atto vandalico e doloso, **si applica lo scoperto del 25% del danno con i minimi indicati all'art. 25 – Scoperti e Franchigie.**

Art. 58 - Supporti esterni – Software

La garanzia assicurativa è estesa anche ai programmi che l'Assicurato concede in locazione ai propri clienti come completamento dello hardware. Per programmi in licenza d'uso la garanzia assicurativa è operante a condizione che sia stato sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata del Contratto di Riferimento un contratto di manutenzione per il software con il fornitore dello stesso. Tale contratto di manutenzione deve coprire l'onere per l'aggiornamento dei programmi a seguito di nuovi release e/o modifiche di leggi o prassi, l'eliminazione di eventuali anomalie onde consentirne il regolare uso e garantire la fornitura di copie nel caso di perdita da parte del conduttore. Se escluse dal contratto di manutenzione, rientrano nella garanzia le spese di installazione/reinstallazione o manodopera sostenute per il ripristino di software.

Per questa estensione di garanzia Generali Italia risponde fino ad un importo massimo di € 400.000,00 per annualità assicurativa col limite di € 1.500,00 per programma. Sono esclusi tutti i danni da “virus informatici”, trojan, e similari.

Art. 59 – Chiavette USB/Dongle (Opzione A53)

Generali Italia risponde dei danni materiali e diretti ai beni assicurati costituiti da “Chiavette USB Eplan”, con somma assicurata non superiore ad € 60.000, **si applicheranno le seguenti detrazioni:**

- **per tutte le tipologie di sinistro: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 1.000;**
 - **per le garanzie furto, smarrimento, ammanco: limite di indennizzo pari al 50% della somma assicurata.**
- Si precisa che sono esclusi dalla garanzia gli ammanchi e/o smarrimenti constatati in sede di inventario o di verifica.**

Art. 60 – Video per la pubblicità e totem pubblicitari (opzione A63)

Generali Italia risponde dei danni materiali e diretti ai beni assicurati costituiti da “Video per la pubblicità e totem pubblicitari”, con somma assicurata non superiore ad € 60.000, per danni suscettibili di riparazione (danni parziali) e per danni non suscettibili di riparazione (danni totali) **si applicheranno le seguenti detrazioni:**

- **per i sinistri da atti vandalici e dolosi, scioperi, sommosse, tumulti popolari, guasti meccanici e/o elettrici: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 1.500,00;**
- **per tutte le altre garanzie: vedi tabella all’art. 25.**

Art. 61 – Recuperi

Si precisa che in caso di sinistro per il quale i Recuperi abbiano un valore, ciò darà luogo alla detrazione del relativo importo dall’indennizzo. Ciò in linea con il concetto di evitare un illecito arricchimento del Conducente.

Art. 62 – Ubicazione e conservazione delle cose assicurate

E’ facoltà del Conducente/Aderente cambiare l’ubicazione delle cose assicurate, rispetto a quella di consegna del bene, previa comunicazione al Contraente. Tale comunicazione non è necessaria per i beni concessi in noleggio, per quelli che per natura o destinazione sono ad impiego mobile od oggetto di utilizzo in diverse ubicazioni (es. macchine da cantiere/macchine agricole), nonché per diversa collocazione delle cose assicurate nell’ambito delle sedi operative del Conducente/Aderente. **Rimane fermo l’obbligo di una adeguata conservazione dei beni, che non devono essere posti in luoghi non conformi alle norme di utilizzo degli stessi.**

Art. 63 - Colpa grave

A parziale deroga del comma 7) dell’Art.26, Generali Italia risponde dei danni da eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente e/o del Conducente, nonché delle persone di cui debbano rispondere, e del Subconducente. In caso di sinistro causato da colpa grave del Conducente o del Subconducente, a parziale deroga di quanto stabilito all’art.32 la determinazione dell’ammontare del danno sarà effettuata ponendo come limite di indennizzo il debito residuo del bene dedotto dal piano di ammortamento - in sola linea capitale - considerato al momento del sinistro.

Art. 64 - Trasporto e trasferimento

Resta inteso tra le Parti che la presente polizza si intende operante anche per le fasi di trasporto e trasferimento, nonché durante le relative fasi di montaggio, smontaggio, caricamento, scaricamento, circolazione. **Rimangono esclusi i danni cagionati a terzi durante la circolazione.**

Art. 65 - Limiti di indennizzo della Polizza Convenzione

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza Convenzione Generali Italia non sarà obbligata ad indennizzare importo superiore a Euro 5.000.000,00 per singola ubicazione dei beni locati.

Sono fissati inoltre i seguenti limiti di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa per l’intera Convenzione:

- per danni causati da terremoto (art.43): Euro 5.165.000,00 per sinistro ed € 10.330.000,00 per annualità assicurativa
- per danni causati da eventi sociopolitici (art.46): Euro 5.165.000,00 per sinistro ed € 10.330.000,00 per annualità assicurativa;
- per danni causati da terrorismo (art.47): Euro 5.165.000,00, per sinistro con il sotto limite per singola ubicazione pari al 50% della relativa somma assicurata ed € 10.330.000,00 per annualità assicurativa.



Ramo: Financial Institutions

APPENDICE A CONVENZIONE

CONVENZIONE N.	CODICE
390790585	926 / 42

APPENDICE N.	TIPO ATTO
390790585.15	DICHIARATIVO

CONTRAENTE	CODICE FISCALE O PARTITA I.V.A.
BNL LEASING SPA	09973940969

VIA O PIAZZA E N.RO CIVICO	C.A.P.	LOCALITÀ	PROV.
PIAZZA LINA BO BARDI, 3	20124	MILANO	MI



GENERALI

Global Corporate & Commercial
Financial Institutions
gr

Convenzione Leasing

Contraente / Assicurato			Cod. Fiscale / Partita IVA	
BNL LEASING S.P.A.			09973940969	
Ramo	Convenzione n.	Appendice n.	Codice	
0A	390790585	15	926/42	
Domicilio - Via, Piazza, n° civico		Comune	C.a.p.	Prov. (sigla)
Piazza Lina Bo Bardi, 3		Milano	20124	MI
Oggetto dell'appendice				
Inserimento Garanzia Di "ricondizionamento"				

Si prende atto tra le Parti che dalle ore 24:00 del 16.04.2024, Generali Italia si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti ai beni ricondizionati del comparto IT.

Se per tali beni l'Assicurato è in possesso di una garanzia di "ricondizionamento" del costruttore del bene stesso di durata annuale e un certificato che attesti le parti sostituite del macchinario e le sue funzionalità, il bene verrà considerato nuovo e opereranno le condizioni tutte di polizza con un massimo di 7 anni dalla data di ricondizionamento. In caso di sinistro, viene applicato lo scoperto del 25% fermi i minimi previsti per le diverse garanzie/opzioni. Resta inteso che laddove in polizza vi fossero scoperti più alti, si applicheranno quelli presenti nella relativa tabella degli scoperti e franchigie.

Qualora l'Assicurato non fosse in possesso del predetto certificato, il bene verrà considerato usato ed opereranno unicamente le seguenti garanzie: incendio, fulmine, esplosione e scoppio, eventi atmosferici, terremoto, alluvione, inondazione e allagamento e il tasso da corrispondere sarà quello previsto per i beni nuovi.

RIPARTO DI COASSICURAZIONE

Società	Quota
Generali Italia SpA	50%
Allianz SpA	50%
Totale	100%

FERMO IL RESTO

GENERALI ITALIA S.P.A.
(atto firmato digitalmente)

IL CONTRAENTE

DocuSigned by:
Enrico Mazza
EEDDC946F240443...

DocuSigned by:
Flaviano Giorgiutti
E01A35DD11B2416...

Redatto in tre originali in Milano il 15/05/2024.

Il perfezionamento del presente atto è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi
in

L'Agente o suo incaricato



Ramo: Financial Institutions

APPENDICE A CONVENZIONE

CONVENZIONE N.	CODICE
390790585	926 / 42

APPENDICE N.	TIPO ATTO
390790585.13	DICHIARATIVO

CONTRAENTE	CODICE FISCALE O PARTITA I.V.A.
BNL LEASING SPA	09973940969

VIA O PIAZZA E N.RO CIVICO	C.A.P.	LOCALITÀ	PROV.
PIAZZA LINA BO BARDI, 3	20124	MILANO	MI

DECORRENZA ORE 24 DEL	SCADENZA ORE 24 DEL	RATEAZIONE
22/09/2023	31/12/2024	UNICA

DocuSigned by:
Enrico Mazza
EEDDC946F240443...

DocuSigned by:
Flaviano Giorgiutti
E01A35DD11B2416...



Global Corporate & Commercial
Financial Institutions
gr

Convenzione Leasing

Contraente / Assicurato			Cod. Fiscale / Partita IVA	
BNL LEASING S.P.A.			09973940969	
Ramo	Convenzione n.	Appendice n.	Codice	
0A	390790585	13	926/42	
Domicilio - Via, Piazza, n° civico		Comune	C.a.p.	Prov. (sigla)
Piazza Lina Bo Bardi, 3		Milano	20124	MI
Oggetto dell'appendice				
Danni a beni ad impiego mobile				

Si prende atto tra le Parti che dalle ore 24:00 del 22.09.2023 l'articolo 51 (*Danni a beni ad impiego mobile*) viene così sostituito:

“Per tali beni, la garanzia è estesa ai danni avvenuti durante il loro impiego ed il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto, compreso il trasporto a mano, entro il territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino nonché entro il territorio del continente europeo, americano, australiano e asiatico (esclusi Iran, Iraq, Israele e i Paesi indicati all'art 12 Esclusione Territoriali), purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località e con la precisazione che, relativamente a Canada e Stati Uniti, la sezione II di polizza –Responsabilità civile verso terzi dell'Assicurato – deve intendersi inoperante.

Per i sinistri accaduti all'estero si applicherà il raddoppio dei minimi di franchigia.

La garanzia non opera in caso di smarrimento e/o furto con destrezza.

Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli, a deroga dell'articolo 26 numero 6., i danni causati da furto sono in garanzia purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e le portiere ed il bagagliaio chiusi a chiave;
- il veicolo sia provvisto di capote rigida;
- il bene assicurato sia riposto nel bagagliaio, non visibile dall'esterno;
- il furto avvenga mediante scasso dei mezzi di chiusura del veicolo. All'interno dei locali i danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni del fabbricato e/o interni dei locali stessi, oppure mediante rottura o scasso di armadi o mobili nei quali fosse stata eventualmente riposta l'apparecchiatura.

Non sono indennizzabili i danni di rottura di filamenti di valvole o tubi a raggi catodici in genere.”



RIPARTO DI COASSICURAZIONE

Società	Quota
Generali Italia SpA	50%
Allianz SpA	50%
Totale	100%

FERMO IL RESTO

GENERALI ITALIA S.P.A.
(atto firmato digitalmente)

IL CONTRAENTE

Redatto in tre originali in Milano il 13/11/2023

Il perfezionamento del presente atto è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi
in

L'Agente o suo incaricato



Ramo: Financial Institutions

APPENDICE A CONVENZIONE

CONVENZIONE N.	CODICE
390790585	926 / 42

APPENDICE N.	TIPO ATTO
390790585.18	DICHIARATIVO

CONTRAENTE	CODICE FISCALE O PARTITA I.V.A.
BNL LEASING SPA	09973940969

VIA O PIAZZA E N.RO CIVICO	C.A.P.	LOCALITÀ	PROV.
PIAZZA LINA BO BARDI, 3	20124	MILANO	MI

Firmato da:

Enrico Mazza

EEDDC946F240443...

DocuSigned by:

Flaviano Giorgiutti

E01A35DD11B2416...



Global Corporate & Commercial
Financial Institutions
gr

Convenzione Leasing

Contraente / Assicurato			Cod. Fiscale / Partita IVA	
BNL LEASING S.P.A.			09973940969	
Ramo	Convenzione n.	Appendice n.	Codice	
0A	390790585	18	926/42	
Domicilio - Via, Piazza, n° civico		Comune	C.a.p.	Prov. (sigla)
Piazza Lina Bo Bardi, 3		Milano	20124	MI
Oggetto dell'appendice				
Abrogazione/sostituzione l'articolo 23 "Validità territoriale"				

Si prende atto tra le Parti che dalle ore 24:00 del 17.07.2024 l'articolo 23 "Validità territoriale" viene abrogato e così sostituito:

"Le garanzie della presente polizza Convenzione sono operanti qualora le cose assicurate siano utilizzate nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nonché quando siano utilizzate temporaneamente nell'Unione Europea, ma in quest'ultimo caso solamente se le caratteristiche del bene siano tali da consentire la copertura assicurativa senza entrare in conflitto con la legislazione vigente (non sia cioè in vigore l'obbligo di stipula di una polizza a livello locale od in Libertà di Prestazione di Servizi). **Per i sinistri accaduti all'estero si applicherà il raddoppio dei minimi di franchigia.**

Tale limite territoriale non si intende valido allorché le cose assicurate siano state portate in territori diversi da quelli sopra elencati su iniziativa riconducibile a colpa grave del Conducente/Aderente e quindi a insaputa e senza autorizzazione del Contraente."

Inoltre, si precisa che il termine "Europa" viene sostituito con "Unione Europea" a tutti gli altri richiami presenti all'interno della Polizza Convenzione.

RIPARTO DI COASSICURAZIONE

Società	Quota
Generali Italia SpA	50%
Allianz SpA	50%
Totale	100%

FERMO IL RESTO

GENERALI ITALIA S.P.A.
(atto firmato digitalmente)

IL CONTRAENTE

Redatto in tre originali in Milano il 17/10/2024.

Il perfezionamento del presente atto è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi
in

L'Agente o suo incaricato



Ramo: Financial Institutions

APPENDICE A CONVENZIONE

CONVENZIONE N.	CODICE
390790585	926 / 42

APPENDICE N.	TIPO ATTO
390790585.17	DICHIARATIVO

CONTRAENTE	CODICE FISCALE O PARTITA I.V.A.
BNL LEASING SPA	09973940969

VIA O PIAZZA E N.RO CIVICO	C.A.P.	LOCALITÀ	PROV.
PIAZZA LINA BO BARDI, 3	20124	MILANO	MI

Firmato da:

Enrico Mazza

EEDDC946F240443...

DocuSigned by:

Flaviano Giorgiutti

E01A35DD11B2416...



Global Corporate & Commercial
Financial Institutions
gr

Convenzione Leasing

Contraente / Assicurato			Cod. Fiscale / Partita IVA	
BNL LEASING S.P.A.			09973940969	
Ramo	Convenzione n.	Appendice n.	Codice	
0A	390790585	17	926/42	
Domicilio - Via, Piazza, n° civico		Comune	C.a.p.	Prov. (sigla)
Piazza Lina Bo Bardi, 3		Milano	20124	MI
Oggetto dell'appendice				
Articolo 22 "Beni assicurabili"				

Si prende atto tra le Parti che dalle ore 24:00 del 18.06.2024 l'articolo 22 "Beni assicurabili" viene così sostituito:

Art. 22 - Beni assicurabili

Generali Italia si impegna ad assicurare contro i rischi indicati nelle condizioni generali e particolari di assicurazione, con le modalità ed i termini in seguito descritti, beni strumentali nuovi od usati, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali, concessi dal Contraente in Finanziamento.

Si intendono assicurati beni nuovi o usati riconducibili esclusivamente alle seguenti categorie:

1. Office Equipment (a titolo esemplificativo: macchine fotocopiatrici, multifunzioni/scanner, stampanti plotter, registratori di cassa, pos, duplicatori digitali, ecc.);
2. ITC (a titolo esemplificativo: sistemi informatici, PC fissi, laptop/notebook, smartphone e tablet, telecomunicazioni, ecc.);
3. Apparecchiature audio/fono visive;
4. Impianti di videosorveglianza e impianti anti intrusione;
5. Chiavette USB/Dongle;
6. Marcatori esclusivamente delle seguenti categorie: a getto d'inchiostro/trasferimento termico, laser, etichettatrici.

Non sono assicurabili con la presente Polizza Convenzione e sono pertanto esclusi dalla garanzia i seguenti beni:

- 1) gli autoveicoli targati, gli aeromobili, i natanti e/o le attrezzature per lavori in acqua, le attrezzature di varo, le frese per gallerie qualunque sia il loro uso e destinazione;
- 2) le macchine che, non essendo semoventi, siano installate all'aperto salvo che tale sia la loro normale destinazione e che siano progettate per stare anche all'aperto;
- 3) cassonetti e campane per la raccolta dei rifiuti;
- 4) apparecchiature audio/fono visive di valore singolo superiore ad Euro 20.000,00;
- 5) impianti di videosorveglianza e impianti anti intrusione di valore singolo superiore ad Euro 20.000,00;
- 6) beni di valore singolo superiore ad Euro 5.000.000,00;
- 7) gli impianti per lo smaltimento, raccolta e deposito rifiuti.

Qualora nei file forniti dal Contraente siano contenute cose non assicurabili o comunque escluse dalla presente Polizza Convenzione, anche se per esse fosse stato pagato il premio, Generali Italia non risponde per eventuali danni, fermo il diritto al rimborso del relativo premio pagato, al netto dell'imposta.

Qualora nei file forniti dal Contraente a Generali Italia siano contenute una o più cose assicurate ad una categoria errata, in caso di sinistro si applicherà quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1898 C.C.



RIPARTO DI COASSICURAZIONE

Società	Quota
Generali Italia SpA	50%
Allianz SpA	50%
Totale	100%

FERMO IL RESTO

GENERALI ITALIA S.P.A.
(atto firmato digitalmente)

IL CONTRAENTE

Redatto in tre originali in Milano il 04/10/2024.

Il perfezionamento del presente atto è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi
in

L'Agente o suo incaricato

Ramo: Financial Institutions

APPENDICE A CONVENZIONE

CONVENZIONE N.	CODICE
390790585	926 / 42

APPENDICE N.	TIPO ATTO
390790585.21	DICHIARATIVO

CONTRAENTE	CODICE FISCALE O PARTITA I.V.A.
BNL LEASING S.p.A.	09973940969

VIA O PIAZZA E N.RO CIVICO	C.A.P.	LOCALITÀ	PROV.
PIAZZA LINA BO BARDI, 3	20124	MILANO	MI



Global Corporate & Commercial
Financial Institutions
GR

Convenzione Leasing

Contraente / Assicurato			Cod. Fiscale / Partita IVA	
BNL LEASING S.p.A.			09973940969	
Ramo	Convenzione n.	Appendice n.		Codice
0A	390790585	21		926/42
Domicilio - Via, Piazza, n° civico		Comune	C.a.p.	Prov. (sigla)
Piazza Lina Bo Bardi, 3		Milano	20124	MI

Oggetto dell'appendice

Opzione A75

Si prende atto tra le Parti che dalle ore 24:00 del 31.03.2025 gli stabilizzatori non collegati ad impianti fotovoltaici, con una somma assicurata fino ad € 150.000,00, si assicurano con l'opzione assicurativa **A75** alle condizioni sotto riportate.

Stabilizzatori (non collegati ad impianti fotovoltaici)

Furto	fino a € 30.000		scoperto 25% min 500 €
	da € 30.001 a € 100.000		scoperto 25% min 1.000 €
	da € 100.001 a € 150.000		scoperto 25% min 2.000€
Eventi atmosferici (incluso fulmine)	fino a € 150.000		scoperto 25% minimi come sopra
Atti vandalici o dolosì	fino a € 150.000		scoperto 25% minimi come sopra
Tutti gli altri danni	Fino a € 150.000		Scoperto del 20% minimi come sopra

Tutte le altre condizioni come polizza IT n. **390790585**.

FERMO IL RESTO.



RIPARTO DI COASSICURAZIONE

Società	Quota
Generali Italia SpA	50%
Allianz SpA	50%
Totale	100%

GENERALI ITALIA S.p.A.
(Atto firmato digitalmente)

IL CONTRAENTE

Firmato da:

Enrico Mazza

EEDDC946F240443...

DocuSigned by:

Flaviano Giorgiutti

E01A35DD11B2416...

Redatto in Milano il 24/04/2025.

Il perfezionamento del presente atto è stato effettuato oggi

in

L'Agente o suo incaricato